

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale l'allegata proposta di delibera avente per soggetto:

“GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI MONZA DALLA DITTA MARTINELLI BATTISTINA E DALLA CARTOLERIA DEI GATTI CONTRO IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI. NON ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA AVANZATA DA CONTROPARTE IN ESITO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA N. 2519/08.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di approvarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare, l'allegata proposta avente ad oggetto:

“GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI MONZA DALLA DITTA MARTINELLI BATTISTINA E DALLA CARTOLERIA DEI GATTI CONTRO IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI. NON ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA AVANZATA DA CONTROPARTE IN ESITO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA N. 2519/08.

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00.

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione (1 pagina)
Relazione a firma Dott.ssa Scheggia (1 pagina)
Foglio pareri (1 pagina)

N.

Seduta del

OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI MONZA DALLA DITTA MARTINELLI BATTISTINA E DALLA CARTOLERIA DEI GATTI CONTRO IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI. NON ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA AVANZATA DA CONTROPARTE IN ESITO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA N. 2519/08.

.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di non accogliere la proposta transattiva avanzata da controparte;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI MONZA DALLA DITTA MARTINELLI BATTISTINA E DALLA CARTOLERIA DEI GATTI CONTRO IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI. NON ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA AVANZATA DA CONTROPARTE IN ESITO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA N. 2519/08.

RELAZIONE

Con atto n. 117 notificato il 17 novembre 2004, la Ditta Martinelli Battistina, in persona dell'omonima titolare e la Ditta Cartoleria dei Gatti di Colombo Tiziana, in persona dell'omonima titolare, hanno citato avanti al Tribunale di Monza il Comune di Sesto San Giovanni, in solido con la Cooperativa Parcheggio per Sesto Soc. Coop. a r. l., (a cui era stato concesso il diritto di superficie sulla piazza Marzabotto per la costruzione di un parcheggio interrato) per veder accertata la responsabilità civile di entrambi nella causazione dei danni subiti alle proprie attività commerciali derivanti dalla costruzione del parcheggio interrato in Piazza Marzabotto e la conseguente condanna al risarcimento dei danni.

Dal momento che l'Amministrazione comunale era chiamata in solido a rispondere dell'eventuale risarcimento dei danni con la società che ha realizzato i lavori, e che la richiesta di risarcimento era di rilevante entità (€ 475.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria), l'Amministrazione comunale al fine di opporre le proprie ragioni, con delibera di Giunta comunale n. 16 del 18 gennaio 2005 si è costituita in giudizio nominando per il patrocinio l'Avv. Giovanni Mariotti del foro di Milano e l'Avv. Pucillo del foro di Monza.

Con sentenza n. 2519/08, resa dalla IV Sez. Civile del Tribunale di Monza, è stata ritenuta fondata l'eccezione di carenza di giurisdizione formulata dal Comune ed infondata la domanda di risarcimento danni promossa dalle parti attrici, condannando queste ultime a rimborsare le spese di lite.

Con nota del 15 gennaio 2009 il legale del Comune riporta una proposta transattiva formulata da controparte avente il seguente contenuto e sulla quale chiede all'Amministrazione comunale di esprimersi: a fronte della rinuncia da parte delle soccombenti ad intraprendere ulteriori iniziative giudiziali, la rinuncia del Comune di Sesto

San Giovanni alle spese di lite che come formulate dal nostro legale a controparte con nota del 16 dicembre 2008, ammontano a € 26.552,26.

In merito alla proposta transattiva formulata da controparte, sia a fronte delle motivazioni rese in sentenza relativamente alle ragioni di ciascuna parte dalle quali emerge ragionevolmente solida la posizione processuale dell'Amministrazione comunale, sia per l'entità non irrisoria delle spese legali liquidate a proprio favore alle quali l'Amministrazione dovrebbe rinunciare, si propone di non accogliere la proposta avanzata da controparte.

Sesto San Giovanni, 28 gennaio 2009.

IL FUNZIONARIO
Dott. Patrizia Scheggia

Visto:

IL DIRETTORE
Dott. Massimo Piamonte